



Consiglio Regionale
della Puglia



Ministero della Giustizia



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



Garante dei diritti
delle persone
limitate nella libertà

La nuova esecuzione penale nella legge delega 67/2014
“L’iniziativa sperimentale della Regione Puglia di cui alla delibera n. 1887/2014 e i fondi strutturali europei per l’inclusione sociale”

Bari, venerdì 11 marzo 2016 ore 15.00 – Aula del Consiglio Regionale

Introduce

Mario Loizzo *Presidente del Consiglio Regionale della Puglia*

Interventi

Michele Emiliano *Presidente della Regione Puglia*

Roberto Garofoli *Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Giovanni Melillo *Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia*

Sebastiano Leo *Assessore alla Formazione, Regione Puglia*

Giuseppe Martone *Provveditore Amministrazione Penitenziaria per la Puglia*

Salvatore Negro *Assessore al Welfare, Regione Puglia*

Coordina i lavori

Tommaso Minervini *Responsabile dell'Area Trattamentale Casa Circondariale di Bari*

Relatori

Lidia de Leonardis *Direttore Casa Circondariale di Bari e sezione di Altamura*

Piero Rossi *Garante regionale dei diritti delle persone limitate nella libertà*

Le principali novità della Legge delega 67/2014

Domiciliari pena principale

- ✓ *Nel codice penale viene prevista la pena detentiva non carceraria: reclusione o arresto presso l'abitazione o il luogo di cura, assistenza o accoglienza.*
- ✓ *I "domiciliari" diventano pena principale, automatica per tutte le contravvenzioni per cui prima vi era arresto e per tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni.*
- ✓ *Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, decide il Giudice, in rapporto alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.*

Detenzione oraria

- ✓ *La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie.*
- ✓ *Può essere prescritto il braccialetto elettronico.*
- ✓ *Restano in carcere i delinquenti abituali e professionali e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni), anche tenuto conto della tutela della persona offesa.*

Le principali novità della Legge delega 67/2014

Lavori di pubblica utilità

- ✓ *Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il Giudice può abbinare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità.*
- ✓ *Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.*

Probation

- ✓ *Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.*
- ✓ *Svolge lavori di pubblica utilità, attività condotte riparatorie e risarcitorie, con l'affidamento al Servizio Sociale (UEPE) per lo svolgimento di un programma di recupero.*
- ✓ *Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta la revoca.*
- ✓ *Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.*

Le principali novità della Legge delega 67/2014

Meno reati

- ✓ *Vengono trasformati in semplici illeciti amministrativi molti reati.*
- ✓ *La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie (ad es. l'omesso versamento se non superiore a 10.000 euro di ritenute previdenziali e assistenziali, atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare).*

Immigrazione clandestina

- ✓ *Viene depenalizzata.*
- ✓ *Resta penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.*

Assenza imputato

- ✓ *Viene eliminata del tutto la contumacia.*

AZIONI E ATTI PRELIMINARI

- ✓ **Dicembre 2012: sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Puglia ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà**
- ✓ **Febbraio 2014: sono state sollecitate tutte le Direzioni Penitenziarie della Puglia a sottoporre le azioni previste nell'accordo "all'attenzione di eventuali partner sul territorio" e a far "conoscere le iniziative intraprese e i relativi esiti"**
- ✓ **L'accordo prevede la "prima parte del piano regionale delle politiche per l'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale 2014 – 2016"**
- ✓ **Nelle premesse della programmazione è stabilito che i processi di inclusione sociale, trovano il "...loro radicamento in una prospettiva dal basso, costruendo sistemi locali di sviluppo e di welfare (...) e dove devono poi realizzarsi le concrete condizioni di coesione sociale e di sviluppo di capitale umano: il livello locale".**
- ✓ **Quanto sopra è nello spirito delle "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, approvate il 19 marzo 2008 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato presso il Ministero della Giustizia".**

OBIETTIVI

- ✓ **Promuovere un' "azione integrata", in forma sistemica, sperimentale e innovativa, delle singole azioni previste nel Piano.**
- ✓ **Rendere operativa, per la prima volta in Puglia, un sistema integrato che si occupi dei condannati per reati di basso allarme sociale.**
- ✓ **Realizzare in concreto una modalità di espiazione della pena, nel pieno spirito dell'art. 27 della Costituzione per quei soggetti:**
 - ***individuati e selezionati dall'attività di osservazione e trattamento all'interno della Casa Circondariale di Bari;***
 - ***nelle condizioni oggettive e soggettive di ammissibilità ad una misura alternativa alla detenzione, e per fine pena non superiore ai due anni;***
 - ***per i quali risulti, dagli atti dell'osservazione, la non contiguità attuale con la criminalità organizzata ed il distacco psicologico dal reato commesso e la revisione critica del vissuto;***
 - ***che non abbiano necessità di trattamenti terapeutici sia per patologie mediche, sia psichiatriche, sia di dipendenze.***

PROPOSTA OPERATIVA

Costituzione di una struttura del territorio regionale:

- ✓ ***gestita da Enti, Associazioni, Cooperative e Imprese sociali, anche col Volontariato Sociale, nel settore della cura e dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e della formazione professionale;***

- ✓ ***destinata ai soggetti di cui sopra per sviluppare opportunità di integrazione sociale per gli autori di reato attraverso l'orientamento:***
 - ***alla cultura della legalità e della responsabilità;***
 - ***all'auto valutazione e all'auto organizzazione e promozione;***
 - ***all'inserimento lavorativo e alla formazione, anche attraverso apprendistato presso aziende, ovvero nel sostegno all'auto imprenditorialità;***
 - ***all'accrescimento culturale attraverso la frequenza di corsi scolastici e incontri culturali;***
 - ***alla disponibilità a lavori di pubblica utilità nelle forme del volontariato, quale sperimentazione concreta di un corretto principio di giustizia riparativa;***
 - ***alla "mediazione culturale e linguistica per i soggetti stranieri condannati".***

Inoltre, occorre garantire il sostegno alle famiglie dei soggetti condannati, attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e il sostegno alla genitorialità.

ATTUAZIONE E SVILUPPO Fase A

C.R.E.P. (Comunità Residenziale di Esecuzione Penale)

- ✓ **Realizzazione in una struttura di proprietà pubblica o privata convenzionata (ad esempio: demanio statale, fondazioni bancarie, Enti Ecclesiastici), immobili provenienti dalla confisca alla criminalità organizzata che ospiti, per una intensa e qualificata azione di inclusione sociale, quelle persone che, dovendo espiare una pena o residuo di pena, accettino uno specifico trattamento di responsabilizzazione e di recupero sociale, sottoscrivendo, prima dell'immissione, un "patto di responsabilità".**
- ✓ **La struttura deve essere dimensionata all'ospitalità di un numero di persone congruo con gli standard regionali previsti per le Comunità residenziali e deve prevedere, – da cui la necessaria fase di sperimentazione – una gestione che risulterà a basso impatto e meno onerosa di quella del normale circuito penitenziario.**

ATTUAZIONE E SVILUPPO Fase A

In tale struttura devono sperimentarsi programmi personalizzati, quali:

- **forme di autogestione per la vita quotidiana, per le pulizie degli ambienti e per i pasti;**
- **contatti guidati per attività sociali a favore della Comunità;**
- **azioni di promozione e sostegno della genitorialità e/o dell'integrazione familiare;**
- **avviamento o completamento della formazione professionale presso gli Enti e le scuole preposte;**
- **avviamento o completamento dell'attività scolastica presso corsi serali o le scuole che svolgono attività per l'educazione degli adulti;**
- **avviamento in stages o apprendistati lavorativi presso aziende o botteghe o accompagnamento verso esperimenti di autoimprenditorialità;**
- **avviamento a forme sperimentali di lavori di pubblica utilità nella logica e nello spirito della giustizia riparativa e della novella legislativa contenuta nel comma 4/ter dell'art. 21 della Legge 354/75;**
- **attività di "mediazione culturale e linguistica per i soggetti stranieri condannati".**

ATTUAZIONE E SVILUPPO Fase A

Tale sperimentazione innovativa realizza in concreto un modello che insieme è:

- *inclusivo nella comunità pugliese;*
- *deflattivo del sistema penitenziario pugliese, delle potenziali commistioni e delle influenze negative che si possono verificare nella convivenza in carcere;*
- *anticipatore e realizzatore del principio della giustizia riparativa;*
- *attuatore del processo di graduale recupero sociale e di ripresa graduale di rientro nel tessuto socio familiare;*
- *attuativo del principio costituzionale della differenziazione e della individualizzazione del trattamento penitenziario;*
- *di esperienza innovativa, sul modello delle più avanzate esperienze europee, del “carcere aperto” (open prison);*
- *anticipatore nella realizzazione concreta dell’evoluzione legislativa in materia che prevede maggiori possibilità di lavori di pubblica utilità;*
- *teso all’eliminazione sostanziale di una evidente disparità legale tra extracomunitario e residente in materia di esecuzione penale.*

La proposta di una struttura che sottrae alla logica del carcere, ma non alla responsabilità della sanzione e della riparazione verso la comunità lesa, consente di inaugurare quella nuova visione di differenziazione che sottrae alla criminalità organizzata persone che, spesso per mancanza di opportunità, ne restano irretite.

ATTUAZIONE E SVILUPPO Fase B

- ✓ Per gli utenti non destinati ai cosiddetti C.R.E.P., perché destinatari di misure alternative, occorrerà realizzare forme di sostegno in ambito domiciliare.
- ✓ Così potenziando l'efficacia della detenzione domiciliare o di altre misure, in cui il soggetto rischia di essere lasciato solo con le autonome risorse personali, familiari ed amicali.
- ✓ L'ente "gestore" è incaricato di svolgere tutte le azioni di cui alla Fase A, prendendo "in carico" il soggetto direttamente presso il domicilio del condannato, previa sottoscrizione del patto trattamentale, naturalmente sotto il controllo della Magistratura di Sorveglianza.

CONCLUSIONI

- ✓ Si sottolinea ancora una volta il carattere delle sperimentazione per un tempo congruo, ovviamente correlato alle disponibilità finanziarie correnti.
- ✓ Al termine della sperimentazione tali sistemi, ove abbiamo prodotto l'auspicata e verosimile riduzione della recidiva penale, potrà essere replicata in tutta la Regione Puglia, in relazione alla domanda degli Istituti penitenziari, che, nel frattempo, sarà calibrata e precisata alla luce dell'esperienza in corso, sia in termini di organizzazione, strutturazione ed articolazione del proposto modello operativo in sperimentazione, che in termini di fabbisogno finanziario dell'intero intervento regionale.
- ✓ L'urgenza è dettata dalla necessità di mostrare sul campo forme innovative di esecuzione penale, in linea con le più avanzate modalità europee, nel mentre il sovraffollamento delle carceri dovrà rappresentare un orizzonte definitivamente allontanato.
- ✓ Con innovazioni legislative per le quali forme sperimentali di modelli alternativi possono costituire importanti orientamenti riformatori, di cui senz'altro la Regione Puglia è, oggi, un interlocutore istituzionale necessario.
- ✓ Ciò anche in adempimento alle stesse raccomandazioni, tra le altre, del tavolo tecnico dell'Accordo Regione/Amministrazione penitenziaria.